

**ENTOUR S.R.L.** in collaborazione con **Mondial Assistance**, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di **ENTOUR S.R.L.**

Per le garanzie **Bagaglio** e **Assistenza alla Persona** le condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

**AVVERTENZA:** Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.

**Prima dell'adesione**, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.

**Prima della partenza**, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

## DEFINIZIONI

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Bagaglio:** l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

**Centrale Operativa** la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Domicilio:** il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

**Europa:** i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

**Familiare:** il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

**Franchigia/scoperto:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

**Malattia:** l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Mondial Assistance:** un marchio di Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa.

**Mondo:** La Federazione Russa e i paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa.

**Premio:** la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato a Mondial Assistance.

**Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

**Società:** Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Milano – P.le Lodi 3, di seguito anche denominata Mondial Assistance.

**Viaggio:** il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

## 1. NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

### 1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

#### "Annullamento Viaggio"

- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruito del primo servizio contrattualmente convenuto;

#### "Bagaglio" e "Assistenza alla Persona"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;

- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

- per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di **30 giorni** a partire dalla data di inizio del viaggio;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.

### 2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

### 3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

### 4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### 5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- quarantene;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- blocco delle frontiere, embargo;
- reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato, o sua contravvenzione di norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; suicidio o tentativo di suicidio.

### 6. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

### 7. Diritto di Surroga

Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

### 8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

## 2. GARANZIE

### 2.1 BAGAGLIO - Effetti Personali

### 2.1.1 Oggetto

Mondial Assistance indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

**furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio**  
del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite del suo **30%** e con il massimo di **€154,94** per periodo assicurativo, Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

### 2.1.2 Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- b) derivanti o imputabili a:
  - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
  - bagnamento e colaggio di liquidi;
- c) verificatisi quando:
  - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
  - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
  - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
- e) esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- f) denaro in ogni sua forma;
- g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- i) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

### 2.1.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo sarà corrisposto:

- a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.;
- b) con il limite per oggetto pari al 50% del capitale assicurato, con il massimo di € 154,94 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

## 2.2 ASSISTENZA ALLA PERSONA

### 2.2.1 Oggetto

Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- a) **consulenza medica telefonica**, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato;
- b) invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;
- c) **segnalazione di un medico specialista**. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
- d) **trasporto sanitario organizzato** dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
- e) **rimpatrio/rientro sanitario organizzato** alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

f) **assistenza infermieristica** presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

g) **pagamento diretto sul luogo o rimborso** all'Assicurato (vedi anche art. 3.2, comma a), nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati", dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
- ricovero ospedaliero;
- intervento chirurgico;
- onorari medici;
- spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
- spese ospedaliere in genere;
- cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di **€103,29** per persona;
- cure ricevute successivamente al rientro del viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento.

La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di **€516,46**.

**I rimborsi saranno effettuati con l'applicazione della franchigia di €51,65 per sinistro.**

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24. Qualora l'Assicurato si trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, Mondial Assistance provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del **70%**, sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa;

- h) **rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio**, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di **€1.032,91** per evento;
- i) **rientro accompagnato di un minore assicurato**. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
- l) **rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
- m) **viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa-Federazione Russa ed a 15 giorni nel Mondo. Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di **€258,23** con un massimo di **€51,65** al giorno;

- n) **pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 51,65 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
- o) **rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- p) **reperimento ed invio di medicinali urgenti** irrimediabili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. **Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;**
- q) **trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- r) **protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. **Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura**, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- s) **trasporto della salma** fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;**
- t) **anticipo di denaro** fino a € 1.032,91 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e **dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;**
- u) **costituzione della cauzione penale** fino a € 3.098,74, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, **dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;**
- v) **reperimento di un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 516,46.

## 2.2.2 Esclusioni

La garanzia Assistenza alla Persona non è operante per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta di una delle prestazioni di assistenza previste, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Per le spese di cui alla lettera g) dell'art. 3.1, il contatto con la Centrale Operativa è richiesto esclusivamente nel caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital;
  - b) tentativo di suicidio o suicidio;
  - c) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
  - d) malattie neuropsichiatriche, forme maniacali e forme depressive, stati paranoici, schizofrenia;
  - e) alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
  - f) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito;
  - g) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
  - h) espunti e/o trapianti di organi;
  - i) cure ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
  - l) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite;
  - m) cure riabilitative;
  - n) applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
  - o) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- r) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

## 2.2.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
  - aereo di linea (classe economica);
  - treno di prima classe;
- c) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
  - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
  - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
  - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Mondial Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

## 3. IN CASO DI SINISTRO

### 3.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso):

#### BAGAGLIO

- a) darne avviso scritto a Mondial Assistance entro **10 giorni** dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
- b) allegare:
  - il Certificato di Assicurazione.

**In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:**

  - il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
  - la copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
  - la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
  - la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
  - l'elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
  - le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.

**In caso di furto, scippo o rapina:**

  - la copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
  - nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

#### ASSISTENZA ALLA PERSONA

##### Per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- il numero del Certificato di Assicurazione;
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale e il recapito.

##### Per richieste di rimborso spese mediche direttamente sostenute

- a) darne avviso scritto a Mondial Assistance entro **10 giorni** dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
- b) allegare
  - il Certificato di Assicurazione;
  - la certificazione medica o la documentazione attestante l'evento;

- l'originale delle spese effettivamente sostenute.

**Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.**

**"TABELLA CAPITALI ASSICURATI"**

	Destinazione del Viaggio		
	Italia	Europa	Federazione Russa Mondo
<b>Garanzie</b>			
<b>BAGAGLIO</b>			
Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna	€ 206,58	€ 516,46	€ 516,46
Limite per oggetto	€ 103,29	€ 154,94	€ 154,94
Acquisti di prima necessità	€ 61,97	€ 154,94	€ 154,94
<b>ASSISTENZA ALLA PERSONA</b>			
Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc.	€ 361,52	€ 10.000,00	€ 30.000,00

**Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web  
[www.ilmiosinistro.it](http://www.ilmiosinistro.it)**

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

**MONDIAL ASSISTANCE EUROPE N.V.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Servizio Liquidazione Danni**  
**P.le Lodi, 3 - 20137 Milano**

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

**Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa  
al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.**

**Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)**

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia, da società del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente fornitici.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia. - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: [privacy@mondial-assistance.it](mailto:privacy@mondial-assistance.it) ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail [privacy@mondial-assistance.it](mailto:privacy@mondial-assistance.it).

**Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010**

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

**1) Informazioni Relative alla Società**

**Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è Mondial Assistance Europe N.V.

**Sede Legale**

Poeldijkstraat 4, CAP 1059 VM Amsterdam PAESI BASSI  
Capitale Sociale sottoscritto € 42.282.840, di cui versato € 30.963.939

**Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664,  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni da De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) e dall'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567, Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664

**Rappresentanza Generale per l'Italia**

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07089870963, Rea 1934785

**Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 24 giugno 2010, al nr. I.00086, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

**2) Informazioni Relative al Contratto**

**Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

**Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

**Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

**Servizio Qualità**

**Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia**

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@mondial-assistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaranta-cinque giorni (45), potrà rivolgersi a:

**ISVAP**

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia)

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**3) Informazioni in Corso di Contratto**

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.